FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCIATORI

ACCORDO COLLETTIVO

31 gennaio 2023 – 30 giugno 2024

Il presente Accordo Collettivo si compone di 44 pagine ed è sottoscritto il 10 marzo 2023.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCIATORI

Sommario

ACCORDO COLLETTIVO 2
MODULO CONTRATTO 22
MODULO ALTRE SCRITTURE 25
MODELLO POLIZZA 26
REGOLAMENTO di funzionamento e di procedura del COLLEGIO ARBITRALE. 33
INTERPRETAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DELL'ACCORDO COLLETTIVO FIGC/ LNPA/AIC (c.d. LODO ABETE) 41
TABELLA DEI MINIMI FEDERALI 44

ACCORDO COLLETTIVO
per i rapporti di prestazione sportiva
tra Calciatori Professionisti e Società professionistiche di Serie A

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 4 comma 1 della LEGGE 23 marzo 1981, n. 91 (Norme in materia di rapporti tra Società e sportivi professionisti) e comunque dell'articolo 27 comma 4 del DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo) quando sarà in vigore per quanto qui di rilevanza, è convenuto e stipulato tra la Federazione Italiana Gioco Calcio, la Lega Nazionale Professionsiti Serie A (di seguito: LNPA) e l'Associazione Italiana Calciatori di seguito: AIC) il seguente:

ACCORDO COLLETTIVO
per i rapporti di prestazione sportiva
tra Calciatori Professionisti e Società professionistiche della Lega Serie A.

TERMINOLOGIA e DEFINIZIONI

Nel presente Accordo Collettivo, nonché in tutti gli allegati e nella corrispondenza ad essi connessi, le seguenti parole o acronimi hanno convenzionalmente (indipendentemente dalle concordanze grammaticali del genere e del numero) il significato ed i contenuti di cui alle definizioni di seguito elencate:

- AC: è il presente Accordo Collettivo;
- AIC: è l'Associazione Italiana Calciatori;
- Altre/Scritture: è il Modulo definito nell'articolo 3.5 che contiene patti accessori e/o integrativi e/o modificativi del Contratto;
- CA: è il Collegio Arbitrale e/o l'Arbitro Unico di cui all'articolo 21;
- Calciatore: è l'Atleta che presta l'attività sportiva in favore della Società;
- Contratto: è il contratto di prestazione sportiva sottoscritto tra Società e Calciatore nel Modulo generato dal sistema informatico, messo a disposizione dalla FIGC, secondo il modello allegato al presente AC; è comprensivo delle Altre/scritture;
- Comunicazione: è qualunque comunicazione tra le Parti prevista nell'AC che deve essere effettuata obbligatoriamente con Posta Elettronica Certificata (PEC);
- FIGC: è la Federazione Italiana Giuoco Calcio;
- LNPA: è la Lega Nazionale Professionisti Serie A;
- Parti: sono, insieme, i soggetti che sottoscrivono il Contratto, ovvero il

Calciatore e la Società;
- PEC: è il sistema di posta elettronica certificata;
- Polizza: è la polizza assicurativa di cui all'articolo 16.1, stipulata secondo il modello allegato all'AC ai sensi dell'articolo 1.2.c;
- Portale/FIGC: è il portale telematico dei servizi della FIGC disponibile on line;
- Regolamento/CA: è il regolamento di funzionamento e di procedura del Collegio Arbitrale di cui all'articolo 21.3 ed allegato all'AC ai sensi dell' articolo 1.2.d;
- Retribuzione: è il compenso convenuto tra il Calciatore e la Società, quale corrispettivo della prestazione sportiva.
- Società: sono le società sportive associate alla LNPA;
- Tabella: è la tabella delle Retribuzioni minime federali di cui all'articolo 4.1.2;

Le definizioni che precedono hanno natura pattizia e tassativa e costituiscono parte integrante del presente Accordo Collettivo.

ARTICOLO 1 – Oggetto

1.1 Il presente AC disciplina il trattamento economico e normativo dei rapporti tra calciatori professionisti (di seguito; Calciatore) e Società sportive partecipanti ai campionati nazionali di Serie A.

1.2 Sono allegati all'AC e ne costituiscono parte integrante:
a) il modulo Contratto;
b) il modulo Altre Scritture;
c) il modello Polizza;
d) il Regolamento/CA;
e) il Lodo/Abete di cui all'articolo 24.1 che segue;
f) la Tabella dei Minimi Federali di cui all'articolo 4.1.2.

ARTICOLO 2 – Forma del contratto individuale. Patti limitativi della libertà professionale. Apprendistato.

2.1 Il contratto individuale tra Società e Calciatore professionista (il Contratto), a pena di nullità, deve essere redatto sull'apposito modulo conforme al contratto tipo che è allegato al presente Accordo. Il Contratto deve essere sottoscritto parimenti a pena di nullità dal Calciatore e da un rappresentante della Società munito dei necessari poteri. Il Contratto va redatto e sottoscritto in 3 (tre) esemplari: 1 (uno) è di competenza della Società; 1 (uno) è di competenza del Calciatore; 1 (uno) è destinato al deposito presso la Lega a cura della Società.

2.2. Ai sensi dell'articolo 4, sesto comma, della LEGGE 23 marzo 1981 n. 91 e successive modificazioni (e comunque dell'articolo 26 comma 6 del DECRETO

LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo) quando sarà in vigore per quanto qui di rilevanza, sono nulli i patti di non concorrenza o comunque limitativi della libertà professionale del Calciatore per il periodo successivo alla risoluzione del Contratto. Sono ammessi i patti di opzione a favore sia della Società sia del Calciatore, alla duplice condizione che sia previsto un corrispettivo specifico a favore di chi concede l'opzione e che il limite di durata complessiva del Contratto, costituita, tale durata complessiva, dalla somma della durata nello stesso prevista e dall'eventuale prolungamento rappresentato dall'opzione (a prescindere dalla durata del rapporto inter partes, che è cosa diversa dal Contratto), non superi la durata massima prevista dalla legge. Non sono consentiti patti di prelazione, né il Contratto può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni

APPRENDISTATO

2.3. All'entrata in vigore dell'articolo 30 del Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, così come modificato dal Decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, le Parti sottoscritte si impegnano a definire, entro i successivi 90 giorni, una disciplina applicativa dei contratti di apprendistato sportivo professionalizzante che sia coordinata con le leggi in materia, nonché con la normativa generale FIGC in tema di tesseramento e di trasferimenti nazionali, e con la normativa FIFA in tema di trasferimenti internazionali.

ARTICOLO 3 – Deposito, modifiche e approvazione federale del Contratto.

3.1. La Società ha l'obbligo di depositare, entro sette giorni dalla stipulazione, il Contratto presso la LNPA che effettua le verifiche di sua competenza e ne cura immediatamente la trasmissione alla FIGC per la relativa approvazione ai sensi di legge. Dell'avvenuto deposito del Contratto presso la LNPA la Società deve darne Comunicazione al Calciatore.

3.2 Se la Società non deposita il Contratto ovvero l'atto modificativo o estintivo nel termine indicato dall' 3.1 che precede, il deposito può essere eseguito dal Calciatore mediante invio per posta elettronica certificata alla LNPA entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione del Contratto ovvero dell'atto modificativo o estintivo. Dell'avvenuto deposito il Calciatore deve darne Comunicazione alla Società.

3.3 Il tempestivo deposito del Contratto è condizione, ricorrendo gli altri presupposti legali e regolamentari, per la sua approvazione da parte della FIGC.

3.4 La FIGC invia prontamente le sue decisioni alla LNPA, perché quest'ultima dia immediata comunicazione alla Società e al Calciatore dell'avvenuta o mancata approvazione. In mancanza di approvazione espressa della FIGC entro il trentesimo giorno successivo al deposito del Contratto, ovvero nel minor termine

eventualmente previsto dalle norme annualmente emanate dalla FIGC per la predetta approvazione, quest'ultima si intende tacitamente manifestata.

3.5 Le pattuizioni del Contratto possono essere modificate o integrate con le Altre Scritture, cui si applicano le stesse regole previste per il Contratto (quelle di cui sub 2.1. e 2.2.), nonché le previsioni di cui sub 3.1. a 3.4. Il modulo delle Altre Scritture contiene una clausola che specifica che esse sono parte integrante e inscindibile del Contratto.

3.6.1 Il Calciatore ha diritto di ottenere dalla Società un equo indennizzo nel caso che il Contratto non ottenga l'approvazione della FIGC competente per fatto non imputabile al Calciatore o al suo agente. La Società ha diritto di rivalsa nei confronti del diverso soggetto giuridico eventualmente responsabile. La misura dell'indennizzo è determinata dal CA, su istanza del Calciatore, tenuto conto anche dell'eventuale stipulazione da parte del Calciatore di altro Contratto ovvero di accordo economico con Società partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti, della durata e dell'ammontare dello stesso. L'indennizzo può essere determinato anche d'intesa tra le parti, in forma scritta a pena di nullità, ma esclusivamente dopo la mancata approvazione del Contratto.

3.6.2 Nessun indennizzo sarà dovuto qualora la Società, entro 10 giorni dalla mancata approvazione per fatto non imputabile al Calciatore, ovvero entro 3 giorni precedenti alla chiusura del periodo di trasferimento, offra al Calciatore un contratto di prestazione sportiva di identico contenuto economico e il Calciatore, entro i successivi 2 giorni, lo rifiuti senza giustificato motivo. Nessun indennizzo è dovuto laddove il Calciatore stipuli un contratto di prestazione sportiva con altra Società successivamente alla mancata approvazione e prima della ricezione dell'offerta.

(Norma Transitoria)
Fino alla data del 30 giugno 2024, nelle more della definizione delle procedure di competenza della FIGC per l'approvazione dei Contratti, si manterranno le attuali modalità di approvazione da parte della LNP-A, fermo restando l'invio di tutte le copie dei Contratti alla FIGC.

ARTICOLO 4 – Retribuzione

4.1.1 La Retribuzione del Calciatore può essere interamente fissa o composta di una parte fissa ed una parte variabile. In quest'ultimo caso, la parte variabile può essere legata a risultati sportivi, individuali del Calciatore o collettivi della squadra e anche a obiettivi non sportivi individuali del Calciatore, come meglio ritengono di individuarli le Parti di comune accordo.

4.1.2 In ogni caso, la parte fissa non può essere inferiore al trattamento economico minimo determinato dalla Tabella.

4.2 La Retribuzione deve essere espressa al lordo. Nel Contratto pluriennale la Retribuzione deve essere indicata per ciascuna stagione sportiva e per ciascuna categoria di competenza (Serie A, Serie B, Lega Pro).

4.3. La quota lorda spettante quale partecipazione alle eventuali iniziative promo-pubblicitarie della Società può essere o meno conglobata nella parte fissa della retribuzione. La relativa pattuizione deve essere indicata nel Contratto e/o nelle Altre/Scritture.

4.4 Società e Calciatori possono altresì stipulare apposite intese aventi ad oggetto i cosiddetti Premi Collettivi, cioè premi legati al conseguimento di risultati sportivi, di squadra, analogamente a quanto previsto all'articolo 4.1. La pattuizione deve essere stipulata tra un rappresentante della Società munito dei necessari poteri e i Calciatori tesserati, ovvero, da almeno tre di loro muniti di procura rilasciata dagli altri in forma scritta, che conferisca ai rappresentanti il potere di negoziare e pattuire i risultati che generano l'erogazione del Premio Collettivo, il suo ammontare complessivo e i criteri di assegnazione delle quote tra i singoli aventi diritto, ovvero la volontà dei Calciatori aventi diritto di procedere alla suddivisione delle quote con criteri concordati direttamente tra loro. La Società è estranea a eventuali controversie relative all'effettiva e corretta applicazione dei criteri di formazione e di assegnazione delle quote di Premio Collettivo. Le intese oggetto del presente articolo vanno depositate, unitamente all'eventuale procura, presso la LNPA a cura della Società entro il termine del 30 aprile della stagione sportiva in corso, eccezion fatta per le intese aventi a oggetto premi per la vittoria delle singole competizioni (a titolo esemplificativo il Campionato, la Coppa Italia, le Coppe Europee) e/o per la qualificazione alle Coppe Europee e/o per la salvezza, intese che potranno essere depositate, unitamente all'eventuale procura, entro e non oltre il giorno precedente la realizzazione dell'evento cui si riferiscono. La LNPA trasmette copia delle stesse alla Federazione. Sono consentiti, per ciascuna competizione agonistica, più Premi Collettivi per obiettivi specifici. I Premi Collettivi nell'ambito della stessa competizione non sono cumulabili.

4.5 In caso di accordi aventi ad oggetto la licenza dei diritti di immagine per prestazioni di carattere promo-pubblicitario o di testimonial tra Società e Calciatori si tiene conto delle previsioni della Convenzione sulla Pubblicità se e da quando sarà stipulata.

4.6. La Retribuzione può essere convenuta in misura diversa a seconda del Campionato e/o della competizione internazionale cui la Società partecipa o parteciperà e non può in ogni caso essere inferiore al minimo previsto nella Tabella.

ARTICOLO 5 – Pagamento della Retribuzione

5.1 Le somme corrisposte al Calciatore per i titoli di cui all'articolo 4 sono comprensive, ove non diversamente previsto nel Contratto o nelle Altre Scritture, di ogni emolumento, indennità od assegno cui il Calciatore abbia diritto a titolo di corrispettivo, anche in occasione di trasferte, gare notturne ed eventuali ritiri e di qualsiasi ulteriore indennità o trattamento possa spettare al Calciatore in forza di legge o di Contratto. È fatta salva esclusivamente l'indennità di fine carriera di cui infra sub articolo 20.

5.2.1 La Retribuzione, nella sua parte fissa, deve essere corrisposta entro il giorno 20 del mese solare successivo in ratei mensili posticipati di uguale importo e non può essere unilateralmente ridotta o sospesa, salvo quanto previsto dal presente Accordo.

5.2.2 La Retribuzione, nella sua parte variabile, deve essere corrisposta con le modalità previste nel Contratto o nelle Altre Scritture.

5.3 I pagamenti di quanto dovuto ai Calciatori devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico presso l'istituto bancario indicato dal Calciatore all'atto della sottoscrizione del contratto o, successivamente alla stipula, comunicato via PEC dal Calciatore alla Società e alla FIGC.

5.4 In caso di morosità di oltre un mese nel pagamento della Retribuzione, il Calciatore ha diritto alla rivalutazione monetaria in base all'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile per i lavoratori dell'industria e agli interessi legali, da calcolarsi sull'importo netto, a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato.

5.5 L'obbligo di versamento della Retribuzione, nella parte sia fissa sia variabile, da parte delle Società è sospeso, previa Comunicazione a partire dalla data di decorrenza di una delle due seguenti circostanze e per tutta la sua durata: (a) se il Calciatore abbia subito provvedimenti disciplinari interdittivi dell'attività sportiva per effetto di sanzioni in materia di illeciti sportivi, di divieto di scommesse e di pratiche di doping, nonché nei casi di indisponibilità del Calciatore per effetto di provvedimenti, anche temporanei, disposti dall'Autorità Giudiziaria; b) se il Calciatore sia irreperibile per tre convocazioni ad allenamenti o gare a distanza di almeno quarantotto (48) ore una dall'altra nell'arco di almeno sette (7) giorni.

Nel caso sub a) che precede, ove già non previsto da specifica normativa o se ritenuto necessario, la Società, previa contestazione scritta al Calciatore degli addebiti, può disporre in via provvisoria e diretta l'esclusione dalla detta preparazione e/o dai detti allenamenti, purché contestualmente inoltri al Calciatore, con il procedimento con rito accelerato, la relativa proposta di irrogazione della sanzione Nel medesimo procedimento, il Calciatore può richiedere la reintegrazione e/o risoluzione del Contratto e in tal caso il Collegio

Arbitrale, ricorrendone i presupposti, può adottare nei confronti della Società anche i provvedimenti di cui sub articolo 12.

Nel caso sub b) che precede, la Società, previo ricorso al Collegio arbitrale ai sensi del Regolamento/CA, potrà anche ottenere l'interdizione del Calciatore dalla partecipazione agli allenamenti.

ARTICOLO 6 – Formazione culturale dei calciatori.

6.1 La Società deve promuovere e sostenere, in armonia con le aspirazioni dei Calciatori con cui è legata da rapporto contrattuale, iniziative o istituzioni per il miglioramento ed incremento della cultura.

6.2 Spetta alla FIGC, d'intesa con l'AIC e la LNPA, indicare le condizioni cui devono attenersi le Società, compatibilmente con le esigenze dell'attività sportiva e della Società, per agevolare la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami dei Calciatori che intendano proseguire gli studi o conseguire una qualificazione professionale.

6.3 Ai fini di quanto previsto dall'articolo 6.2, sono tenuti in considerazione anche i corsi che le Società, in collaborazione con LNPA, AIC e FIGC, organizzano per richiamare l'attenzione sui temi del match fixing e sui rischi connessi.

ARTICOLO 7 – Preparazione precampionato ed allenamenti. Partecipazione alle gare. Trasferte.

7.1.1 La Società fornisce al Calciatore attrezzature idonee alla preparazione e mette a sua disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale.

7.1.2 Il Calciatore, fermo quanto previsto dal Lodo/Abete, ha diritto di partecipare agli allenamenti e alla preparazione precampionato con la prima squadra del rispettivo campionato, salvo il disposto di cui infra sub articolo 11.1.1.d.

7.2 Salvo i casi di malattia od infortunio accertati, il Calciatore deve partecipare a tutti gli allenamenti nelle ore e nei luoghi fissati dalla Società, nonché a tutte le gare ufficiali o amichevoli che la Società stessa intenda disputare tanto in Italia quanto all'estero.

In occasione di trasferte o ritiri il Calciatore deve usufruire di adeguati mezzi di trasporto – di volta in volta stabiliti dalla Società – a cura e spese della stessa, la quale è tenuta altresì a fornire al calciatore alloggio e vitto.

ARTICOLO 8 – Limiti allo svolgimento di altre attività, e obblighi del Calciatore.

8.1 Il Calciatore non può svolgere altre attività sportive, lavorative od imprenditoriali nel periodo di durata del Contratto, salvo esplicita preventiva autorizzazione scritta della Società.

8.2 L'autorizzazione allo svolgimento di altra nuova attività lavorativa o imprenditoriale non già precedentemente autorizzata ai sensi dell'Accordo può essere negata se l'attività è incompatibile, sotto il profilo oggettivo o soggettivo, con l'esercizio dell'attività agonistico-sportiva. La Società deve dare Comunicazione dell'eventuale diniego al Calciatore entro 45 (quarantacinque giorni) dal ricevimento della richiesta di autorizzazione. Trascorso tale termine, senza che la Società abbia comunicato il proprio diniego, l'autorizzazione si intende rilasciata.

È obbligo del Calciatore, a richiesta della Società, fornire il completo elenco e ogni informazione relativa alle attività lavorative o imprenditoriali eventualmente in corso.

8.3 In caso di rifiuto da parte della Società di rilasciare l'autorizzazione, il giudizio sulla compatibilità è di competenza del CA e deve svolgersi con il rito accelerato.

8.4 In costanza di Contratto, il Calciatore ha l'obbligo di abitare ove specificato e dichiarato nel Contratto, ovvero nel luogo che è stato pattuito nelle Altre Scritture; tale luogo deve essere indicato o convenuto in modo tale che la logistica dei trasferimenti quotidiani dalla dimora alla sede sociale non pregiudichino lo stato psico-fisico dell'atleta e sia comunque posto a non più di settantacinque 75 chilometri dalla sede sociale. La dimora/abitazione/residenza contrattuale può essere modificata dal Calciatore con il solo obbligo della previa comunicazione via PEC alla Società.
[NORMA TRANSITORIA] Ai contratti di lavoro stipulati prima della sottoscrizione del presente accordo collettivo, non si applica la limitazione chilometrica dei settantacinque 75 chilometri dalla sede sociale.

8.5 Nelle more della stipula della Convenzione sulla Pubblicità di cui all'articolo 4.5 che precede, e comunque fatti salvi gli accordi individuali tra Società e Calciatore, quest'ultimo è obbligato, secondo criteri di rotazione, a rilasciare interviste di congrua durata in favore di Operatori della comunicazione indicati dalla LNPA e/o dalla Società di appartenenza nella misura, di regola, di n.3 nel pre gara e n.3 nel post gara per ciascun Evento.

L'obbligo di cui al presente comma non si applica nel caso in cui la Società disponga il silenzio-stampa.

ARTICOLO 9 – Tutela sanitaria.

9.1 Il Calciatore deve curare la propria integrità psico-fisica in funzione delle prestazioni sportive che è tenuto a fornire e deve astenersi da qualsiasi attività che possa mettere a rischio la sua incolumità e la sua migliore condizione psico-fisica.

9.2 Le Società e i Calciatori sono tenuti alla stretta osservanza delle disposizioni di legge, del CONI e della FIGC in materia di tutela della salute e di lotta al doping. Il Calciatore deve sottoporsi ai prelievi e controlli medici, anche periodici e/o preventivi, ivi compresi i prelievi e i controlli sangue-urina, predisposti dalla Società, dal CONI e dalla FIGC per l'implementazione dei controlli antidoping e per la migliore tutela della sua salute.

9.3 La violazione da parte di Società e/o Calciatori delle disposizioni di cui all'articolo 9.2. comporta l'applicazione delle sanzioni sportive previste dai regolamenti vigenti.

ARTICOLO 10 – Istruzioni tecniche, obblighi e regole di comportamento.

10.1 Il Calciatore deve adempiere la propria prestazione sportiva nell'ambito dell'organizzazione predisposta dalla Società e con l'osservanza delle istruzioni tecniche e delle altre prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

10.2 Il Calciatore è tenuto ad osservare strettamente il dovere di fedeltà nei confronti della Società.

10.3 Il Calciatore deve evitare comportamenti che siano tali da arrecare pregiudizio all'immagine della Società.

10.4 Le prescrizioni attinenti al comportamento di vita del Calciatore sono legittime e vincolanti, previa accettazione delle stesse da parte del calciatore, accettazione che non può essere irragionevolmente rifiutata, soltanto se giustificate da esigenze proprie dell'attività professionistica da svolgere, salvo in ogni caso il rispetto della dignità umana.

10.5 Il Calciatore deve custodire con diligenza gli indumenti ed i materiali sportivi forniti dalla Società e si impegna a rifondere il valore degli stessi se smarriti o deteriorati per sua colpa.

10.6 Il Calciatore non ha diritto di interferire nelle scelte tecniche, gestionali e aziendali della Società.

10.7 Il Calciatore è tenuto ad astenersi da pubblici commenti e apprezzamenti lesivi che possano generare qualsiasi tipo di pregiudizio alle Società, ad altri Tesserati o alle Istituzioni. Il predetto obbligo comportamentale generale si applica anche per qualsiasi dichiarazione, immagine video o contenuti simili divulgati dal calciatore attraverso qualunque social network oggi noto o ideato

in futuro (incluse le ipotesi di mero gradimento e/o richiamo a commenti, notizie, immagini o video forniti e/o pubblicati da terzi, ad esempio attraverso la modalità di cosiddetto like e/o re-tweet o re-post e/o della cosiddetta condivisione).

10.8 I dirigenti tesserati della Società sono tenuti, in condizione di reciprocità, ai medesimi obblighi di cui al comma 7 che precede.

ARTICOLO 11 – Inadempimenti e clausole penali.

NORMA DI PROGRAMMA SU INADEMPIMENTI E CLAUSOLE PENALI. – Le Parti sottoscritte si impegnano a definire, entro la durata del presente Accordo Collettivo un codice delle condotte disciplinari rilevanti e delle rispettive sanzioni, in sostituzione della disciplina sanzionatoria di cui agli articoli 11 (Inadempimenti e Clausole penali) e 12 (Azioni a tutela dei Calciatori).

11.1.1 Al Calciatore che sia venuto meno ai suoi obblighi contrattuali verso la Società, ovvero agli obblighi derivanti da Regolamenti Federali, fonti normative, statuali o federali, che siano rilevanti con la, o integrative della, disciplina contrattuale, sono applicabili i seguenti provvedimenti, graduati in relazione alla gravità dell'inadempimento:

a) ammonizione scritta;
b) multa;
c) riduzione della Retribuzione;
d) esclusione temporanea dagli allenamenti o dalla preparazione precampionato con la prima squadra;
e) risoluzione del Contratto.

11.1.2 L'ammonizione scritta è applicata direttamente dalla Società, previa contestazione scritta via PEC al Calciatore entro il termine perentorio di dieci (10) giorni dalla conoscenza del fatto; il Calciatore può, nei cinque (5) giorni successivi ed a mezzo PEC, far pervenire alla Società le sue giustificazioni; nei dieci (10) giorni successivi al ricevimento delle giustificazioni (o alla scadenza del termine entro il quale il Calciatore le avrebbe dovute inviare), la Società deve deliberare il provvedimento e nelle stesso termine deve comunicarlo via PEC al Calciatore.

11.1.3 Nelle more dell'attuazione della Norma di programma la multa, il cui importo è proporzionato alla gravità dell'inadempimento, può essere applicata direttamente dalla Società secondo la procedura descritta al comma 11.1.2 che precede, a condizione che l'importo della singola sanzione non sia superiore al quindici percento (15%) della Retribuzione fissa lorda mensile.

Nel caso di episodi di discriminazione in ogni forma, l'importo della singola sanzione diretta può essere aumentato fino al venticinque percento (25%) della Retribuzione fissa lorda mensile.

11.1.4 In caso di applicazione diretta della sanzione, l'impugnativa del provvedimento adottato segue il rito accelerato allo scopo previsto dal regolamento del Collegio Arbitrale, con ricorso da presentarsi entro il termine perentorio di quindici (15) giorni dall'avvenuto ricevimento della comunicazione della sanzione. Nel caso di esclusione temporanea del Calciatore dagli allenamenti o dalla preparazione precampionato con la prima squadra quando le condotte e le situazioni delineate siano tali da non consentire, senza obiettivo immediato nocumento per la Società, la partecipazione del Calciatore alla preparazione e/o agli allenamenti con la prima squadra, la Società medesima, previa contestazione scritta al Calciatore degli addebiti, può disporre in via provvisoria e diretta l'esclusione dalla detta preparazione e/o dai detti allenamenti, purché contestualmente inoltri al Calciatore l'istanza arbitrale, con il procedimento con rito accelerato, per la relativa proposta di irrogazione della sanzione (salva ogni altra contestuale domanda, quali quelle di riduzione della Retribuzione o di risoluzione). Nel medesimo procedimento, il Calciatore può richiedere la reintegrazione e/o risoluzione del Contratto e in tal caso il Collegio Arbitrale, ricorrendone i presupposti, può adottare nei confronti della Società anche i provvedimenti di cui sub articolo 12.

In tutti gli altri casi, devono seguirsi le procedure previste dal Regolamento del Collegio arbitrale e pertanto il ricorso della Società deve contenere la proposta di provvedimento sanzionatorio, che deve essere inviata al Calciatore entro il termine perentorio di venti (20) giorni dalla conoscenza dell'inadempimento o dalla definitività del provvedimento di squalifica.

11.2 L'ammonizione scritta consiste nell'intimazione al Calciatore di non ricadere in futuro nel medesimo inadempimento contestatogli.

11.3 La multa consiste in una penalità contrattuale, il cui importo è proporzionato alla gravità dell'inadempimento e non può superare il venticinque percento (25%) della Retribuzione fissa mensile lorda.

La multa, nell'ipotesi di cumulo di più infrazioni commesse nello stesso mese, non può comunque eccedere il cinquanta percento (50%) della Retribuzione fissa mensile lorda.

11.4. La riduzione della Retribuzione ha funzione risarcitoria e di riequilibrio del sinallagma, ed è regolata come di seguito:

(i) nel caso di squalifica da parte degli organi della Giustizia Sportiva nazionale o internazionale, la riduzione della Retribuzione effettiva lorda, per il periodo corrispondente alla durata della squalifica, non può essere superiore al cinquanta percento (50%) della Retribuzione dovuta per tale periodo; ai fini della quantificazione della eventuale riduzione, si tiene conto:

a) della parte fissa della retribuzione;

b) della natura del comportamento antiregolamentare posto in essere e sanzionato e dell'elemento soggettivo che hanno determinato la squalifica. In particolare, la riduzione della Retribuzione non può essere applicata qualora il Calciatore dimostri che la squalifica sia stata comminata, a seguito di comportamenti dallo stesso tenuti nell'esclusivo interesse sportivo della squadra (a titolo meramente esemplificativo c.d. fallo da ultimo uomo);

c) della misura del pregiudizio, anche all'immagine, arrecato alla Società;

(ii) In tutti gli altri casi la riduzione della Retribuzione può riguardare anche la parte variabile, ma, in tali casi, non può comunque superare i massimali di riduzione indicate per la squalifica, ad eccezione di quanto previsto al successivo romanino (iii);

(iii) fermo il disposto dell'articolo 5 comma 5 che precede, in caso di squalifica per doping, la riduzione della Retribuzione, in alternativa all'azione di risoluzione del Contratto, può essere pari all'intera Retribuzione, fissa e variabile, dovuta per il periodo di durata della squalifica, con decorrenza dalla sospensione cautelare deliberata dagli organi di giustizia sportiva. Tale previsione opera anche nei casi di illecito sportivo o violazione dei divieti di qualsiasi fonte in materia di scommesse, con decorrenza dall'efficacia del provvedimento disciplinare deliberato dagli Organi di Giustizia Sportiva, anche se non definitivo;

(iv) la riduzione della Retribuzione non può in ogni caso comportare una diminuzione della Retribuzione al di sotto di quella minima prevista nella Tabella.

11.5 La risoluzione del Contratto determina la risoluzione delle Altre Scritture; gli effetti della risoluzione sulle intese ex articolo 4.3 sono determinati dal Collegio Arbitrale in applicazione dei principi generali del diritto civile. La risoluzione può essere ottenuta dalla Società anche nel caso di condanna del Calciatore a pena detentiva, per reati non colposi, comminata in Italia o all'estero, passata in giudicato.

11.6 Nel caso di Calciatore tesserato a seguito di cessione temporanea del contratto, alla risoluzione consegue il diritto della Società cedente di pretendere il ripristino, con decorrenza dalla data di risoluzione, dell'originario rapporto tra essa ed il Calciatore fino al termine originariamente previsto per tale rapporto. La Società cedente decade dal diritto al ripristino decorsi 15 (quindici) giorni da quello in cui ha ricevuto informazione della risoluzione, informazione della quale è in ogni caso onerato il Calciatore che deve provvedervi in forma scritta. Il ripristino deve essere esercitato, dandone comunicazione scritta al Calciatore, alla Lega ed alla Federazione.

La risoluzione del Contratto e/o la riduzione della Retribuzione per cause derivanti da malattia o infortunio (inidoneità o inabilità) sono disciplinate infra sub articolo 15.

ARTICOLO 12 – Azioni a tutela dei diritti del Calciatore

12.1 Il Calciatore ha diritto di ottenere, con ricorso al CA, il risarcimento del danno e/o la risoluzione del Contratto quando la Società abbia violato gli obblighi contrattuali cui è tenuta nei suoi confronti.

Nel caso di Calciatore tesserato a seguito di cessione temporanea del contratto, la risoluzione determina – anche in deroga ai termini annuali di tesseramento previsti dalla normativa federale – il ripristino, con decorrenza dalla declaratoria di risoluzione, dell'originario rapporto tra Società cedente ed il Calciatore fino al termine previsto per tale rapporto, senza che la Società debba provvedere al pagamento di qualsiasi somma a qualsiasi titolo eventualmente dovute dalla Società cessionaria al Calciatore.

12.2 Nell'ipotesi di violazione della previsione di cui sub articolo 7.1, il Calciatore può diffidare per iscritto la Società, invitandola ad adempiere. Qualora la Società non adempia spontaneamente entro il termine perentorio di giorni 5 (cinque) dalla ricezione della diffida, il Calciatore può adire il CA per ottenere a sua scelta la reintegrazione ovvero la risoluzione del Contratto. In entrambi i casi il Calciatore ha altresì diritto ad un importo pari al venti percento (20%) della parte fissa della Retribuzione annua lorda.

12.3 La richiesta di reintegrazione può essere proposta dal Calciatore anche nei procedimenti promosso dalla Società ai sensi degli articoli 5.5 e 11.1.

12.4 Se, dopo la pronuncia del CA di reintegrazione del Calciatore, la Società non provvede entro il termine di giorni 5 (cinque) dalla ricezione della comunicazione del dispositivo del lodo, il Calciatore ha diritto di ottenere dal CA la risoluzione del Contratto ed il risarcimento del danno, da determinarsi nella misura della Retribuzione contrattuale dovuta fino al termine della stagione sportiva.

12.5 Il CA, se ravvisa infrazioni di carattere disciplinare, nel caso previsto nel presente articolo 12 e in ogni altro procedimento di sua competenza, provvede a rimettere gli atti avanti alla Procura Federale per eventuali provvedimenti di competenza.

12.6. In ogni ipotesi in cui il Calciatore sia escluso, anche in via preventiva, dalla preparazione e/o dagli allenamenti con la prima squadra, resta comunque fermo l'obbligo della Società di fornire al Calciatore attrezzature idonee alla preparazione atletica e mettere a sua disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale ai sensi dell'articolo 7.1., salva espressa rinuncia scritta del Calciatore.

12.7 La risoluzione del Contratto determina la risoluzione delle Altre Scritture. Il CA determina inoltre, in applicazione dei principi generali del diritto civile, gli effetti della risoluzione sulle intese di cui *supra* sub articolo 4.4.

ARTICOLO 13 – Morosità.

13.1 Costituisce motivo di risoluzione del Contratto la morosità della Società nel pagamento del rateo mensile della parte fissa della Retribuzione, qualora tale inadempimento si protragga oltre il ventesimo giorno successivo al termine previsto dall'articolo 5.2.1 ed a condizione che, decorso anche tale ultimo termine per il pagamento, il Calciatore abbia provveduto a mettere in mora la Società mediante PEC, inviata in copia con le stesse modalità alla Lega. Costituisce altresì motivo di risoluzione del Contratto la morosità della Società nel pagamento della Parte Variabile della Retribuzione, qualora tale inadempimento si protragga oltre il ventesimo giorno successivo al termine convenuto dalle parti (*supra* articolo 5.2.2), e a condizione che, decorso anche tale ultimo termine per il pagamento, il Calciatore abbia provveduto a mettere in mora la Società mediante PEC, inviata in copia con le stesse modalità alla Lega.

13.2 Nel caso di Calciatore tesserato per Società in conseguenza di cessione temporanea del Contratto di cui alla legge 23 marzo 1981, n° 91 (e dal Dlgs 36/2021, quando sarà in vigore) e successive modificazioni, la comunicazione di cui all'articolo 13.1, con le stesse modalità e gli stessi termini, deve essere inviata anche alla Società cedente.

13.3 La risoluzione del Contratto non può essere pronunciata qualora la Società provveda, entro 20 (venti) giorni dalla PEC di messa in mora, al pagamento di quanto dovuto, da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto del Calciatore.

Nei periodi di stato di emergenza sanitaria dichiarato dalle Autorità dello Stato il termine previsto dal capoverso del comma 3 è esteso a 30 (trenta) giorni.

13.4 Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 13.3, il Calciatore, per ottenere la risoluzione del Contratto, deve farne richiesta al CA entro e non oltre il 20 giugno della stagione sportiva in corso al momento della richiesta di risoluzione.

13.5 La Società ha diritto di costituirsi nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento/CA.

13.6 Qualora venga dichiarata la risoluzione del Contratto, il Calciatore, a titolo di risarcimento del danno, ha diritto di percepire un importo, da corrispondersi mensilmente, pari alla parte fissa della Retribuzione ancora dovuta, fino alla scadenza del Contratto o fino alla data di efficacia di un nuovo Contratto con altra Società ovvero di accordo economico con Società partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti, se questo interviene prima della scadenza del Contratto, nonché un importo, equitativamente determinato dal CA, a richiesta del Calciatore, che tenga conto dell'ammontare della eventuale Parte Variabile e dei Premi Collettivi, se maturati.

13.7.1 Nel caso di Calciatore tesserato a seguito di cessione temporanea del Contratto, la risoluzione determina il ripristino, con decorrenza dalla declaratoria di risoluzione, dell'originario rapporto tra Società cedente ed il Calciatore, anche in deroga ai termini annuali di tesseramento previsti dalla normativa federale, fino al termine previsto per tale rapporto, a condizione che la Società cedente provveda, dandone contestuale comunicazione alla LNPA, all'integrale pagamento in favore del Calciatore, salvo regresso ed entro il termine di decadenza di 20 (venti) giorni dalla comunicazione della declaratoria di risoluzione, di tutte le competenze previste a carico della Società cessionaria e già maturate. Il pagamento deve essere effettuato con le modalità di cui all'articolo 13.3.

13.7.2 Nel caso in cui la Società cedente decida di non provvedere all'integrale pagamento in favore del Calciatore di tutte le competenze previste a carico della Società cessionaria e già maturate, il Calciatore è automaticamente libero da vincoli contrattuali senza alcun onere di alcuna natura a carico della stessa Società cedente.

13.8 Nel caso di Calciatore tesserato a seguito di cessione temporanea del Contratto, alla risoluzione del rapporto con la Società cessionaria determinata dalla esclusione dai campionati professionistici in corso di stagione sportiva, conseguirà il ripristino, con decorrenza dalla data di risoluzione, dell'originario rapporto tra la Società cedente ed il Calciatore fino al termine originariamente previsto per tale rapporto, anche in deroga ai termini annuali di tesseramento previsti dal Consiglio Federale.

13.9 La risoluzione del Contratto determina la risoluzione delle Altre/Scritture. Il CA determina inoltre, in applicazione dei principi generali del diritto civile, gli effetti della risoluzione sulle intese di cui *supra* all'articolo 4.4.

ARTICOLO 14 – Malattia e infortunio.

14.1 In caso di malattia ovvero di infortunio per il periodo di inabilità (fatte salve le previsioni di cui infra all'articolo 15 e sottoparagrafi) spetta al Calciatore la Retribuzione stabilita dal Contratto fino alla scadenza dello stesso, mentre la Società beneficerà delle eventuali indennità assicurative pattuite a proprio favore.

14.2 Il Calciatore si avvale, senza oneri e spese, dell'assistenza sanitaria primaria (ivi compresi interventi chirurgici, medicinali, degenza in istituti ospedalieri o case di cura ed attività di riabilitazione) che la Società è tenuta a mettere a disposizione.

14.3 Nel caso in cui il Calciatore intenda avvalersi di una assistenza sanitaria diversa da quella messa a disposizione della Società, deve darne tempestiva Comunicazione alla Società e deve affidarsi a soggetti e/o strutture di specchiata professionalità e chiara fama. La Società stipula apposita polizza assicurativa

sanitaria – i cui premi saranno sostenuti integralmente dalla Società – che è sottoscritta, se del caso, anche dal Calciatore. La polizza è attivata per coprire i costi normalmente necessari per i trattamenti sanitari – di cui sopra – a cui il Calciatore deve sottoporsi.

14.4. Le previsioni di cui agli articoli 14.1, 14.2, 14.3 così come quelle di cui infra all'articolo 15, trovano applicazione anche nell'ipotesi di infortunio occorso al Calciatore in occasione di gare od allenamenti delle squadre nazionali o in occasione di gare od allenamenti organizzati dall'autorità militare da cui il Calciatore dipenda.

ARTICOLO 15 – Inabilità e inidoneità del Calciatore.

15.1. Ai fini delle previsioni di cui al presente articolo 15 e norme connesse:

a) per inidoneità si intende la condizione morbosa del Calciatore (certificata dalla competente A.S.L. o equivalente struttura pubblica ai sensi delle leggi e dei provvedimenti amministrativi applicabili) che ne rende totalmente impossibile la prestazione lavorativa a titolo definitivo o temporaneo;

b) per inabilità si intende la condizione morbosa del Calciatore che, pur non implicando l'impossibilità totale di rendere la prestazione, è comunque tale da non consentirgli di partecipare ad allenamenti che non siano esclusivamente di recupero funzionale; la certificazione della condizione di inabilità è fatta da un medico sportivo o da una struttura medica organizzata ("Organo terzo") che, su istanza della Società, è nominato/a dal CA, nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento/CA.

L'istanza al CA può essere promossa dalla Società anche prima del decorso del Periodo di comporto in modo che l'Organo terzo possa effettuare l'accertamento nell'immediatezza del decorso del termine di cui all'articolo 15.4 che segue.

15.2.1 L'inabilità e l'inidoneità possono essere dipendenti da fatto e colpa del Calciatore, ovvero da eventi allo stesso non imputabili.

15.2.2 Se la malattia o la menomazione delle condizioni fisiche del Calciatore risultino dipendenti da colpa grave dello stesso si applicheranno le regole generali in materia di inadempimento.

15.3 In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro il Calciatore deve avvertire immediatamente la Società ed inviare entro 3 (tre) giorni il certificato medico attestante l'inabilità.

("Periodo di comporto"),

15.4.1 Qualora l'inabilità del Calciatore per malattia o infortunio, ovvero la sua inidoneità come *supra* definite, si protraggano oltre i sei (6) mesi, la Società può richiedere al CA la riduzione alla metà della Retribuzione maturanda dalla data

della richiesta fino alla cessazione dell'inabilità e comunque non oltre il termine di scadenza del Contratto.

15.4.2 Qualora la predetta inabilità si protragga oltre i nove (9) mesi, la Società può richiedere al CA la risoluzione del Contratto ovvero la proroga della riduzione alla metà della Retribuzione maturanda dalla data della richiesta fino alla cessazione dell'inabilità e comunque non oltre il termine di scadenza del Contratto.

15.5 La richiesta di risoluzione del Contratto, così come quella di riduzione della Retribuzione, deve essere proposta, a pena di decadenza, in pendenza della inabilità o comunque non oltre 30 giorni dalla cessazione della condizione di inabilità. A tal fine farà fede la data di invio della relativa comunicazione al Calciatore.

15.6 Qualora la malattia o l'infortunio dovessero determinare l'inidoneità definitiva del Calciatore, come intesa e accertata dall'articolo 15.1, la Società ha diritto di richiedere immediatamente al CA la risoluzione del Contratto.

ARTICOLO 16 – Assicurazione infortuni.

16.1.1 La Società è tenuta ad assicurare presso Compagnia di primaria importanza il Calciatore contro gli infortuni e le malattie con massimali integrativi rispetto all'assicurazione base, secondo le condizioni di Polizza.

16.2 La Lega, in caso di inadempimento della Società, ha facoltà di sostituirsi alla stessa per la stipulazione od il perfezionamento della Polizza.

16.3 Beneficiario delle prestazioni assicurative, anche per somme di garanzia superiori a quelle concordate con l'Associazione di categoria, si intende in ogni caso il Calciatore o i suoi aventi diritto ed è inefficace qualsiasi patto contrario anche se sottoscritto dal Calciatore stesso, salvo il diritto della Società agli indennizzi previsti da eventuali polizze stipulate a proprio beneficio.

16.4 Il Calciatore, quale beneficiario della polizza assicurativa, rinuncia ad ogni effetto per sé e per i suoi aventi diritto ad ogni azione nei confronti della Società, o di chi per essa, per il risarcimento dei danni subiti.

16.5 La Polizza deve essere stipulata entro la data di convocazione del Calciatore per l'inizio dell'attività di ogni stagione sportiva. Il Calciatore non coperto da assicurazione non può svolgere alcuna attività sportiva. La Società inadempiente agli obblighi assicurativi concordati con l'Associazione di categoria è soggetta a provvedimenti disciplinari ed è tenuta al risarcimento dei danni, ove subiti dal Calciatore e dai suoi aventi diritto.

16.6 In caso di infortunio avvenuto al di fuori dell'ambito dell'attività svolta per la Società di appartenenza, il Calciatore ha l'obbligo di dare tempestiva comunicazione scritta alla Società, al fine di consentire a quest'ultima di

ottemperare nei termini di legge e/o contrattuali agli adempimenti formali con le Compagnie di assicurazione, previsti dal successivo comma.

16.7 In caso di infortunio avvenuto nell'ambito dell'attività svolta, l'onere della denuncia e di ogni altro successivo adempimento previsti dalla polizza e/o dalla legge, necessari per far conseguire al Calciatore o ai suoi aventi diritto gli indennizzi spettanti per l'assicurazione, sono a carico della Società di appartenenza, che pertanto è responsabile ad ogni effetto di tutte le eventuali omissioni al riguardo.

16.8 Calciatore ha l'obbligo di sottoporsi a visita medica fiscale, a richiesta della Società, anche ai fini della stipulazione delle polizze assicurative cosiddette patrimoniali a favore della Società.

ARTICOLO 17 – Contributi previdenziali.

17.1. La Società effettua agli enti previdenziali competenti i versamenti previsti dalla legge per l'assicurazione contro l'invalidità, vecchiaia e superstiti e quella contro le malattie, anche per la parte a carico del Calciatore, ed i relativi importi saranno trattenuti in rivalsa dalla Retribuzione versata allo stesso.

ARTICOLO 18 – Riposo settimanale e ferie.

18.1 Il Calciatore ha diritto ad un giorno di riposo settimanale, normalmente entro i primi 2 (due) giorni della settimana.

18.2 Il Calciatore ha anche diritto ad un periodo di riposo annuale della durata di 4 (quattro) settimane, comprensive dei giorni festivi e di riposo settimanale.

18.3 La scelta del periodo di godimento del riposo annuale spetta alla Società, che decide in relazione alle esigenze dell'attività sportiva. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo. Qualora il Calciatore venga richiamato in sede durante il periodo di riposo annuale, la Società è tenuta a rimborsargli le spese di viaggio sia per il rientro in sede sia per il ritorno alla località ove trascorreva detto riposo. Il Calciatore ha diritto di usufruire, in altro periodo dell'anno, dei giorni di riposo annuale non goduti a causa del richiamo in sede.

18.4 I giorni dell'eventuale Pausa Natalizia e quelli della cosiddetta Pausa Estiva (ovvero quelli decorrenti dall'ultima gara di campionato, e/o dall'ultimo impegno tecnico se successivo, fino all'inizio del ritiro pre-campionato) sono conteggiati come periodo di riposo, impregiudicati gli obblighi di natura retributiva e previdenziale in caso di sospensione dell'attività disposta dalla Società per il periodo esorbitante il limite previsto al comma 2 che precede.

ARTICOLO 19 – Congedo matrimoniale.

19.1. Il Calciatore ha diritto ad un congedo matrimoniale retribuito di almeno 5 (cinque) giorni consecutivi. Il periodo di godimento del congedo inizia nel giorno precedente il matrimonio, ma tenuto conto delle esigenze dell'attività agonistica, può essere concesso o completato entro 30 (trenta) giorni successivi al matrimonio.

ARTICOLO 20 – Indennità di fine carriera

20.1. In adempimento all'articolo 5.1. dell'Accordo ed in base dall'articolo 4, 7° comma della legge 23 marzo 1981 n° 91 e successive modificazioni (e in base all'articolo 26.4 del Dlgs 36/2021, quando sarà in vigore), la Società versa al Fondo di accantonamento dell'indennità di fine carriera, acceso presso la FIGC, un contributo a suo carico del 6,25% sulla Retribuzione annua lorda effettiva ed un contributo dell'1,25% a carico dello stesso (che è trattenuto in rivalsa) nel limite del massimale previsto per i Calciatori dagli enti previdenziali competenti.

ARTICOLO 21 – Clausola compromissoria. Procedimento arbitrale.

21.1 In conformità a quanto previsto dall'articolo 4, quinto comma, della legge 23 marzo 1981 n. 91 (e a quanto previsto dall'articolo 26 comma 5 del Dlgs 36/2021, quando sarà in vigore) e successive modificazioni, nonché dall' articolo 3, primo comma (ultimo periodo), della legge 17 ottobre 2003 n. 280, il contratto individuale di prestazione sportiva deve contenere una clausola compromissoria in forza della quale la soluzione di tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione di detto contratto ovvero comunque riconducibili alle vicende del rapporto di lavoro da esso nascente sia deferita alle risoluzioni del CA, che si pronuncia in modo irrituale.

21.2 Con la sottoscrizione del Contratto le parti si obbligano – in ragione della loro comune appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo, dei vincoli conseguentemente assunti con il tesseramento o l'affiliazione nonché della specialità della disciplina legislativa applicabile alla fattispecie – ad accettare senza riserve la cognizione e le risoluzioni del CA.

21.3 Il CA funziona nei modi e nei termini disposti nel Regolamento/CA che deve, al minimo, regolamentare: i) le modalità di devoluzione delle controversie e i relativi termini; ii) la procedura di nomina degli arbitri di nomina di parte, del Presidente; iii) le formalità procedurali, anche relative all'espletamento dei mezzi istruttori, e alla produzione di documenti e memorie; iv) il termine entro il quale deve essere emesso il lodo irrituale, le possibilità di proroga e l'obbligo di comunicazione alle parti interessate con le relative modalità; v) i criteri per la determinazione degli eventuali compensi agli arbitri, ove previsti nel Regolamento/CA.

ARTICOLO 22 – Norme di rinvio.

22.1. Le norme statutarie e regolamentari della FIGC si intendono richiamate per quanto non previsto dal presente AC.

22.2 Si rinvia alla legge per tutto quanto non espressamente previsto e/o regolato nel presente AC.

ARTICOLO 23 – Durata.

23.1 Il presente AC ha efficacia fino al termine della stagione sportiva 2023-24, e non è tacitamente rinnovabile né prorogabile.

ARTICOLO 24

24.1 Fino a quando le Parti non convengono una modifica sostanziale dell'articolo 7 in modo che, da un lato, siano resi chiari i diritti dei Calciatori e, dall'altro, siano individuate le modalità più moderne e idonee per il regolare svolgimento degli allenamenti, l'interpretazione resa dalla FIGC in data 22 agosto 2011, con l'eliminazione dell'aggettivo "temporanee" a pagina 2, rigo 24, è allegata la presente accordo per farne parte integrante.

24.2 Le Parti si danno atto reciprocamente e riconoscono che sono in corso le trattative per la stipula della Convenzione sulla Pubblicità di cui all'articolo 4.5 che precede.